

GLI ESPERTI RISPONDONO

Bonus bebè alle neo mamme
1800 euro in sei mesi

A disposizione delle donne che rientrano al lavoro 20 milioni di euro
Le domande, da presentare su internet, accolte in base al reddito

Vorrei informazioni sul cosiddetto "bonus bebè".

Lo scopo dichiarato di questa sperimentazione (prevista per gli anni 2013-14-15) è quello di facilitare il rientro al lavoro delle donne nel periodo successivo all'astensione obbligatoria per maternità. Il bonus consiste nel contributo di 300 euro mensili da assegnare per un massimo di 6 mesi alle puerpere che ne facciano richiesta, unicamente via internet, quale supporto al sostegno delle spese per la baby sitter o, in alternativa, per il pagamento della retta dell'asilo nido. Tutto ciò al posto della fruizione (anche parziale) della maternità facoltativa.

L'accoglimento delle domande, presentate con il sistema del "click day", avverrà per graduatoria su base nazionale di reddito e sino a concorrenza dell'importo stanziato per il 2013 (20 milioni di euro). Ovviamente il reddito dovrà essere



Le neo mamme potranno richiedere il bonus bebè

Professionisti.it

Il primo servizio del professionista in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

documentato dall'indicatore Isee. Da ciò si deduce che, oltre ad aver partorito un figlio, ovviamente, due sono le caratteristiche fondamentali per aver accesso al bonus: un basso reddito e la precedenza rispetto ad altre domande. Nella

domanda dovrà essere specificato il tipo di scelta, ossia baby sitter o retta asilo nido.

Nell'ipotesi di spesa per la baby sitter, l'erogazione avverrà con il sistema dei buoni lavoro, mentre in caso di fruizione di asilo nido, l'erogazione me-

dante pagamento diretto dell'Inps alla struttura prescelta dalla lavoratrice. Tutto ciò lascia perplessi per più d'un motivo. Quando verrà stabilito il giorno del "click day", la futura mamma o neo-mamma, che non ha familiari a cui lasciare il bebè una volta terminato il periodo di maternità obbligatoria, dovrà stabilire da subito, quindi con largo anticipo, se intenderà fruire di questa opportunità estremamente incerta oppure se avvalersi del normale trattamento per il congedo facoltativo. Nel caso optasse per la prima ipotesi dovrà anche essere pronta con l'Isce e sufficientemente abile al computer, perché il "click day" non perdona. Se arriva in ritardo si riducono, sino a scemare, le speranze che la propria domanda, pur in presenza di un reddito non elevato, entri in graduatoria e sia accolta.

Claudio Zaninotto

Studio associato Zaninotto-Viliani

FAMIGLIA

Anche per i separati
obbligo del rispetto

Se le vessazioni dell'ex compagno continuano dopo la fine della relazione, sussiste ancora il reato di maltrattamenti in famiglia?

La risposta è affermativa, secondo quanto sostiene la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti «la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio, a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale». La Corte ha altresì precisato che ciò si desume dalla lettera della norma, che punisce la condotta di chi sottoponga a maltrattamenti una persona della famiglia, senza richiedere che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o di coabitazione. Tale principio è stato specificamente affermato anche in relazione a sistematici atti di percosse, ingiurie, minacce, molestie da parte del marito nei confronti della moglie separata.

avvocato Giorgia Pecchi

Studio legale Pecchi

SUCCESSIONE

La polizza vita
non si eredita

In tema di assicurazione sulla vita, se è beneficiario della polizza uno solo dei due figli del contraente, il figlio escluso può chiedere la legittima?

L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo rientra nella fattispecie generale del contratto a favore di terzi. L'annullabilità del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti è applicabile dall'assicuratore non soltanto allo stipulante ma anche al terzo. L'importo dell'assicurazione sulla vita non entra nell'asse ereditario e, quindi, il soggetto escluso non avrebbe la facoltà di rivendicare la propria quota di legittima. Infatti il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato, non rientranti nell'asse ereditario, non sono soggette a imposta di successione, né si computano per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima. Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l'ammontare dei premi pagati dal testatore.

Francesco Campobasso

Loconte & Partners Studio legale e tributario